



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

pf 370

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Servizio 2 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio
della Spesa dell'Amministrazione Regionale

Prot. n. 13234/B.18.01

Palermo, li 10 FEB 2021

CIRCOLARE N. 3

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020 – Art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALL' ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di gabinetto

AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di gabinetto

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE SICILIANA

AL SERVIZIO 10 – COORDINAMENTO DELLE RAGIONERIE
CENTRALI

AL SERVIZIO 1 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

A UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL
DEVELOPMENT SICILIA
Cassa Centrale Regione Sicilia

A SICILIA DIGITALE S.p.A.

L O R O S E D I

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo –

e-mail: servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., prevede che le Regioni devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario. Inoltre, il comma 8 dell'art. 63 del medesimo decreto prevede che, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, le Regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel Rendiconto della gestione, provvedano al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte.

Per le citate disposizioni ed in ossequio al principio contabile generale della prudenza, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto generale con effetti sul medesimo, una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Il sopra citato art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede anche che il Rendiconto generale, nel dare dimostrazione dei risultati della gestione dell'esercizio, dovrà riportare in allegato un apposito elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Inoltre, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto generale deve illustrare, tra l'altro, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi.

Al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, le Amministrazioni attive devono effettuare sia la ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti dai decorsi esercizi finanziari fino al 2019, e non interamente riscossi o pagati al 31 dicembre 2020, sia il riaccertamento ordinario dei residui - attivi e passivi - che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2020, anche al fine di reimputare i relativi importi sulla base della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità, secondo la valutazione dei responsabili della gestione della spesa, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate: saranno conservati i residui attivi corrispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2020, ma non incassate; analogamente, saranno conservati i residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2020, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate cui corrispondono effettive obbligazioni attive e passive ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

Si precisa che dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale.

Si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare il contenuto della deliberazione n. 136/2020/GEST relativa alla verifica della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019, ed in particolare le irregolarità rilevate sul conto del bilancio relativamente ad accertamenti, residui attivi, impegni e residui passivi per le cui motivazioni di dettaglio si rinvia alla deliberazione stessa. Inoltre, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni attive affinché, in sede di riaccertamento ordinario, risolvano, ove ancora possibile, le criticità relative alle poste contabili delle quali la Corte dei conti ha dichiarato l'irregolarità in sede di istruttoria finalizzata alla parificazione del Rendiconto generale per l'anno 2019.

Si evidenzia, altresì, che ogni anno si riscontra un elevato numero di impegni in conto competenza provenienti da successive reimputazioni, talvolta anche risalenti ad esercizi antichi; pertanto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui attivi e passivi.

Nella considerazione che esistono numerose partite di importo irrisorio, si invitano, inoltre, i Dipartimenti a volere verificare la reale necessità del loro mantenimento.

Residui attivi

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e di quanto più avanti esposto in ordine alle assegnazioni extra regionali, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31/12/2020 da conservare nella gestione dei residui;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2021 e successivi, ripartendo la somma tra gli esercizi in cui verrà effettivamente a scadere la relativa obbligazione.



Occorre prestare particolare attenzione ai residui attivi relativi alle assegnazioni extra regionali: la normativa specifica che, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti *a rendicontazione*, occorre reimputare gli accertamenti di entrata contestualmente alla reimputazione dei correlati impegni, in quanto esigibili negli esercizi successivi, corrispondentemente sia per gli importi sia per gli anni di reimputazione.

Più precisamente, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, nel caso di trasferimenti *a rendicontazione* erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata (come lo Stato), la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente finanziatore, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma) in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Rispetto alla regola generale testè riportata, l'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Per le particolari fattispecie delle assegnazioni dell'Unione Europea, le entrate sono accertate distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione del piano economico-finanziario da parte della Commissione Europea.

Si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie realizzate sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra regionali è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui correlati capitoli di spesa.

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie relative a programmazioni già concluse, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, limitatamente alle quote extra regionali al netto di eventuali cofinanziamenti regionali. Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo, un riepilogo dei casi possibili:

- se la spesa risulta già impegnata e pagata o impegnata ma con impegni in perenne, gli accertamenti relativi, per quanto sopra esposto, devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con le operazioni di riaccertamento, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza agli impegni di spesa;
- in caso di spesa non ancora impegnata, gli accertamenti correlati devono essere ridotti e l'iscrizione della spesa sarà effettuata contestualmente all'entrata.

A tal fine, le Autorità di Gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno un elenco dettagliato degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dati delle reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità potranno rivolgersi per ulteriori dettagli.

Si ricorda che nella reimputazione dei residui attivi si dovrà tenere conto anche della quota di cofinanziamento regionale che viene iscritta nei capitoli di spesa relativi alla programmazione

comunitaria unitamente alla quota di finanziamento dello Stato e dell'Unione Europea ma che poi viene rettificata extracontabilmente in sede di determinazione del Risultato di Amministrazione.

Inoltre, sarà fornito un elenco dei residui sussistenti sui capitoli di entrata relativi alle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, per i quali si chiede di fornire ogni elemento utile per le attività necessarie al loro riaccertamento. Analogamente si procederà per le entrate di provenienza statale del capo XI.

Per i residui attivi dei capitoli di entrata riguardanti la programmazione comunitaria 2014-2020, si invita ad attenersi rigorosamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e ad operare affinché ci sia piena corrispondenza tra l'imputazione delle entrate e delle spese correlate.

Residui passivi

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le diverse fattispecie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2020, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, per le quali le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio oppure quelle per le quali il responsabile della spesa dichiari, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Si ricorda che il comma 884 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 prescrive che la Regione debba riqualificare la propria spesa fissando l'obiettivo di incrementare le spese di investimento nella misura del 2% rispetto all'anno precedente; ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo, si devono computare le spese impegnate per quanto imputato all'esercizio 2020. Pertanto, occorre dedicare particolare attenzione al riaccertamento delle spese di investimento anche al fine di consentire il computo esatto per la dimostrazione del raggiungimento del presente obiettivo.

La reimputazione degli impegni ad esercizi successivi è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire l'iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese correlate.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati sia nella spesa che nell'entrata (necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate) e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, nonché gli accertamenti e gli impegni delle relative somme devono essere effettuati con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2020 (30 aprile 2021).

In particolare, per i residui passivi di nuova formazione, come già rappresentato con la nota di questa ragioneria generale prot. n. 118771 del 21/12/2020, si è provveduto al caricamento dei residui nell'esercizio 2021 per consentire la relativa emissione dei titoli di spesa per tutti gli impegni per cui risultano emessi entro il 31 dicembre 2020 i relativi provvedimenti di liquidazione,

rendendo disponibile, per ogni impegno, la somma eccedente rispetto all'importo dei titoli emessi nel corso dell'esercizio 2020.

Per le restanti somme che - all'atto del riaccertamento ordinario - saranno dichiarate "da mantenere" in quanto considerate esigibili, la firma apposta sulla scheda del relativo impegno corrisponderà alla conferma dell'esistenza sia della documentazione completa che comprovi il diritto del creditore sia dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite: la Delibera di Giunta che approverà il riaccertamento ordinario dei residui, ne costituirà il formale provvedimento amministrativo di liquidazione.

Anche i titoli di spesa correlati a provvedimenti di liquidazione effettuati dopo la chiusura dell'esercizio 2020 e prima del Riaccertamento ordinario potranno essere emessi solo dopo la conclusione dell'intera procedura.

Si ricorda che, tra le partite oggetto di riaccertamento ordinario, non sono riportate quelle relative alle somme perente reiscritte nel corso dell'esercizio 2020 non pagate al 31 dicembre, in quanto annullate; infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R. n. 47/1977 e s.m.i., l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuta avvenire "contestualmente" alla riproduzione in bilancio.

Per i residui formati in esercizi precedenti al 2020, saranno distribuiti appositi elenchi, sui quali, per ogni partita, codesti Uffici dovranno indicare la somma da mantenere a residui.

Nel caso di anzianità superiore ai cinque anni è necessario anche precisare le ragioni sia della persistenza sia della fondatezza degli stessi, con la medesima nota di trasmissione degli elenchi alle Ragionerie centrali; tali informazioni dovranno essere inserite anche nella parte di propria competenza nella relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto generale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m..

Gli Uffici in indirizzo dovranno prestare particolare attenzione ai residui ancora in essere derivanti da impegni di tipo "P" assunti negli esercizi 2013, 2014 e 2015 su somme in perenzione reiscritte e non ancora pagate, eliminando detti residui qualora essi non corrispondano ad obbligazioni da liquidare; viceversa, ai fini del loro eventuale mantenimento, codeste Amministrazioni dovranno relazionare e documentare detta esigenza, nella considerazione che su di essi anche la Corte dei conti ha soffermato la propria attenzione.

I residui passivi non mantenuti saranno eliminati a conclusione del riaccertamento ordinario; a seguito della Delibera di Giunta costituiranno economie di spesa dell'esercizio 2020.

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme residue liquidabili al 31/12/2020 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate; le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 e saranno destinate secondo l'originaria fonte di copertura;

c) di somme da reimputare agli esercizi 2021 e successivi, ripartendole tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Per i residui passivi sui limiti d'impegno (capitoli di nota D), si rammenta che il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/1992 e s.m.i. prevedeva che le somme non pagate, che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono, fossero automaticamente eliminate e contabilizzate fra le economie di spesa. Invece, secondo i principi dell'Armonizzazione contabile, tale eliminazione non viene più operata automaticamente, ma le singole partite che hanno generato residui al 31/12/2020 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario, fermo restando che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno comunque essere utilizzate per nuove obbligazioni a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo "IP" (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa) ed in particolare per quelli già reimputati con i riaccertamenti straordinario o ordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO", "RIACCERTAMENTO ORDINARIO" o entrambi), che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le Amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati interamente. Anche in questo caso, si invitano codesti Uffici ad eliminare i relativi residui se non corrispondono ad obbligazioni da liquidare e, qualora sia necessario il loro mantenimento, a relazionare e documentare detta esigenza.

Infine, si chiede di prestare particolare attenzione alle somme relative a vecchie programmazioni comunitarie (ad es. POP 1994/1999, POR 2000-2006, PO 2007/2013), che andrebbero eliminati a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali; qualora tali somme risultino già impegnate, dovranno essere mantenute tra i residui passivi rappresentandone dettagliatamente le motivazioni.

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati, come per i decorsi esercizi, le schede dei residui attivi e dei residui passivi in atto esistenti al 31/12/2020, sia per accertamenti ed impegni assunti nell'esercizio 2020 sia per provvedimenti emessi in esercizi precedenti oggetto di reimputazione all'esercizio; le schede conterranno per ciascuna partita i dati identificativi della posta da esaminare, compresa la relativa natura fondi e l'importo del residuo al 31/12/2020.

Nelle more di definire le risultanze contabili della gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, al fine di accelerare l'avvio dei pagamenti in conto residui per tutti quelli ancora non disponibili al S.I., si ritiene di procedere preliminarmente a dare istruzioni operative in merito al riaccertamento dei residui passivi.

Per i residui passivi di **provenienza antecedente il 2020**:

- le Ragionerie centrali distribuiranno gli elenchi ai Dipartimenti regionali entro e non oltre il **12 febbraio 2021**;

- le Amministrazioni restituiranno gli elenchi debitamente compilati alle Ragionerie centrali entro e non oltre il **17 febbraio 2021**;
- le Ragionerie centrali procederanno ad immettere al S.I. i dati riportati negli elenchi restituiti dalle Amministrazioni entro e non oltre il **19 febbraio 2021**, previa verifica dei dati in esse contenuti.

Definita la ricognizione dei residui passivi di provenienza **antecedente il 2020**, si potrà procedere al trasporto delle somme mantenute e sarà consentita l'emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stessi.

Per i residui passivi di **nuova formazione**:

- le Ragionerie centrali distribuiranno le schede ai Dipartimenti regionali entro e non oltre il **16 febbraio 2021**;
- le Amministrazioni restituiranno gli elenchi debitamente compilati alle Ragionerie centrali entro e non oltre il **19 febbraio 2021**;
- le Ragionerie centrali procederanno ad immettere al S.I. i dati riportati nelle schede restituite dalle Amministrazioni entro e non oltre il **24 febbraio 2021**, previa verifica dei dati in esse contenuti.

Il rispetto puntuale dei termini suddetti è indispensabile in quanto, per i residui di nuova formazione eccetto le partite già liquidate entro il 31/12/2020, non sarà consentita l'immissione al sistema informativo di titoli di spesa in conto residui fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario dei residui passivi.

Riguardo alle entrate, al fine di procedere al tempestivo completamento del riaccertamento ordinario finalizzato al rispetto del termine di presentazione del rendiconto generale, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevissimi, ad emettere i provvedimenti di accertamento e sottoporli alle competenti Ragionerie centrali.

Con successiva nota sarà comunicata la data di avvio della distribuzione delle schede dei residui attivi e saranno fornite le necessarie istruzioni.

Si ritiene necessaria da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare, poiché ogni tardivo adempimento può compromettere il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, dal quale potrebbero derivare rilevanti conseguenze per l'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Il Dirigente del Servizio
(Luciano Calandra)



IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Ignazio Tozzo)

I Funzionari direttivi
(F.to R. Misseri - F.to R. Piazza)